CAMERA DEI DEPUTATI N. 1138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, ORSINI GIANFRANCO

Presentata il 12 dicembre 1979

Nuova disciplina degli spettacoli cinematografici e teatrali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni si è diffusa in modo preoccupante la pornografia più scoperta, l'abuso di scene inutilmente erotiche o di violenza, lo sfruttamento commerciale senza scrupoli di temi scabrosi e spesso immorali, la rappresentazione di comportamenti riprovevoli dalla coscienza comune.

Parallelamente la pubblicità ha avuto spesso caratteristiche anche peggiori della opera propagandata, facendo leva sugli istinti deteriori delle persone.

Le commissioni di censura hanno dato prova di scarsa efficienza lasciando spesso passare spettacoli del tutto immorali.

Ciò è derivato dalla composizione delle commissioni stesse (ad esempio: non si comprende come i diretti interessati, i produttori, possano essere imparziali), dalla scarsa funzionalità di esse, dalla mancanza di rigorosi criteri di valutazione, dalle inutili lungaggini del doppio giudizio, dalle disparità clamorose di orientamento rispetto alla magistratura e nello ambito di questa.

Si ritiene, pertanto, giunto il momento che il settore dello spettacolo si sottoponga responsabilmente ad auto-censura, esprimendo il meglio delle sue possibilità e nel contempo che sia soltanto la magistratura a controllare con la necessaria severità ed imparzialità la produzione cinematografica e teatrale.

La proposta di legge che presentiamo prevede appunto l'abolizione della censura amministrativa e l'affidamento ai giudici del controllo sulla produzione cinematografica e teatrale (titolo I), mentre la seconda parte (titolo II) si occupa degli spettacoli per i minori degli anni 18, per i quali si ravvisa più che mai l'opportunità di conservare il nulla osta, in considerazione della loro particolare sensibilità e dell'esigenza di un loro ordinato sviluppo educativo. Completa la presente proposta di legge un titolo III, contenente disposizioni comuni.

La presente proposta di legge stabilisce che l'azione penale per i reati commessi a mezzo di opere cinematografiche sia di esclusiva competenza della procura della Repubblica di Roma (articolo 2), la quale è in grado di vedere l'opera con anticipo di 15 giorni rispetto alla sua programma-

zione, data l'obbligatorietà del deposito dell'opera stessa (articolo 3) presso l'ufficio della procura della Repubblica di Roma.

Allo scopo di accelerare al massimo il procedimento, per i pregiudizievoli effetti che esso produce (obbligatorietà del sequestro: articolo 5), si è disposto che la sentenza sia emanata al massimo entro 60 giorni (articolo 7).

Onde assicurare al giudice il conforto del parere di esperti, importante in materia così delicata, si prevede che per ogni procedimento siano sentiti due ausiliari del giudice, scelti da un'apposito albo, il cui parere non è vincolante: questa soluzione consente di lasciare solo ai giudici, assolutamente imparziali, la responsabilità della decisione (articolo 6).

È stato inoltre previsto un sistema di efficace collaborazione fra le autorità giudiziarie locali (obbligo della denunzia telegrafica, articolo 4) e la procura della Repubblica di Roma, unica competente, in modo da evitare diversità di indirizzi e lungaggini nella repressione di eventuali reati.

Per la tutela della particolare sensibilità dei minori degli anni 18, la censura amministrativa preventiva risponde ancora ad una necessità, come è generalmente riconosciuto.

È bene però rendere tale censura più funzionale con un'adeguata modifica della composizione delle commissioni di revisione (articolo 10). Significativa al riguardo è la presenza di un educatore e di un rappresentante delle famiglie, con la previsione di membri supplenti per ciascuna categoria rappresentata nelle commissioni per il caso di impedimento di uno dei membri effettivi, onde evitare interruzioni nel lavoro e soprattutto consentire la valutazione di tutte le categorie rappresentate; con una definizione più rigorosa dei criteri di valutazione delle opere (articolo 11); con la soppressione delle commissioni di secondo grado, onde evitare lungaggini o disparità di orientamento, avendo comunque l'interessato la possibilità del pieno controllo giurisdizionale mediante il ricorso al tribunale regionale amministrativo competente anche nel merito (articolo 14).

Poiché le opere cinematografiche e teatrali possono essere trasmesse per radio e per televisione, si è subordinata questa possibilità alla condizione che l'opera stessa sia adatta ai minori degli anni 18, per non portare nel seno delle famiglie elementi di disgregazione morale (articolo 13).

Un'apposita norma (articolo 16), infine, limita le attuali provvidenze a favore della cinematografia ai soli film che siano stati dichiarati visibili ai minori degli anni 18, allo scopo di non incoraggiare col pubblico danaro la pornografia crescente e favorendo invece solo la cinematografia con contenuti morali, sociali ed educativi.

Le sanzioni sia penali che amministrative meritano di essere più severe, per la natura sociale delle violazioni commesse attraverso le opere cinematografiche (articolo 17 del titolo III – Disposizioni comuni).

Onorevoli colleghi ! La proposta di legge che presentiamo vuole favorire lo sviluppo di un cinema migliore. Essa, mentre prevede la abolizione della censura per i film destinati agli adulti, si preoccupa soprattutto della protezione dei minori degli anni 18, migliorando l'attuale disciplina, sia per quanto attiene alla composizione delle commissioni di revisione, sia, soprattutto, per quanto riguarda i criteri di valutazione delle opere.

Noi riteniamo che non sia produttivo lamentare genericamente le gravi conseguenze prodotte da un cinema che spesso strumentalizza a scopo commerciale il sesso, la violenza ed altri aspetti negativi della vita, soprattutto nei confronti di chi è, per l'età, ancora impreparato a reagire criticamente a quanto gli viene proposto; pensiamo invece che debba essere ricercato nella legge, di cui i giudici sono i custodi, lo strumento per eliminare gli abusi ai quali assistiamo, negando nel contempo ogni aiuto economico alla produzione non avente contenuto positivo.

Confidiamo per questo nella sensibilità del Parlamento per una sollecita approvazione della legge proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

SPETTACOLI PER I MAGGIORI DI 18 ANNI

ART. 1.

(Libertà di programmazione).

Per i maggiori degli anni 18 le rappresentazioni cinematografiche e teatrali sono libere da ogni forma di censura preventiva.

ART. 2.

(Competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria).

Il foro di Roma è l'unico competente per eventuali reati commessi tramite opere cinematografiche e teatrali, in qualunque parte del territorio della Repubblica sia stata presentata l'opera.

ART. 3.

(Deposito delle opere cinematografiche e teatrali).

Il responsabile della distribuzione o l'agente teatrale devono depositare presso la procura della Repubblica di Roma una copia integrale dell'opera cinematografica o teatrale almeno 15 giorni prima della programmazione al pubblico e devono informare le autorità giudiziarie dei luoghi, in cui l'opera è presentata in prima visione, almeno 5 giorni prima.

ART. 4.

(Denunzia da parte delle autorità giudiziarie locali).

Il procuratore della Repubblica o un suo delegato del luogo, o dei luoghi, in caso di contemporaneità, in cui si rap-

presenta l'opera in prima visione, al primo spettacolo ha l'obbligo di assistere e, ove ravvisi estremi di reato, deve farne segnalazione telegrafica al procuratore della Repubblica di Roma, cui spetta promuovere la eventuale azione penale. La segnalazione deve riguardare specificatamente le parti dell'opera in cui si ravvisano gli estremi di reato.

ART. 5.

(*Sequestro dell'opera*).

Ove si proceda all'azione penale, il sequestro dell'opera è obbligatorio e deve essere mantenuto per tutta la durata del procedimento.

ART. 6.

(*Ausiliari del giudice*).

Il giudice è tenuto a sentire, in qualità di consulenti tecnici, due esperti, scelti da un albo di 20 membri predisposto ogni 3 anni dal Consiglio superiore della magistratura, aventi la qualifica di docenti universitari, preferibilmente docenti in pedagogia, psicologia sociale, sociologia.

ART. 7.

(*Termine per la sentenza*).

È fatto obbligo al giudice di emettere la sentenza nel termine massimo di 60 giorni a partire dalla data del sequestro.

TITOLO II

SPETTACOLI PER I MINORI

ART. 8.

(*Nulla osta*).

È consentita la visione delle opere cinematografiche e teatrali ai minori degli anni 18, qualora l'opera abbia ottenuto

il previo nulla osta con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere obbligatorio e vincolante di un'apposita commissione.

ART. 9.

(*Accertamento età*).

Per l'accertamento dell'età dei minori fa fede la carta di identità od altro documento equivalente; in mancanza del documento, il minore può essere ammesso allo spettacolo se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, che dichiari sotto la sua responsabilità l'età del minore, sottoscrivendo apposito modulo presso il botteghino.

È vietato abbinare agli spettacoli, a cui possono assistere i minori, la presentazione di spettacoli dai quali i minori siano esclusi.

ART. 10.

(*Commissione di revisione per le opere adatte ai minori*).

La commissione prevista nel precedente articolo 8 delibera sempre con la presenza di cinque membri, di cui almeno due donne, e si compone di:

1) un magistrato di Cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura, con funzioni di presidente;

2) un professore universitario di ruolo docente di pedagogia e di psicologia dell'età evolutiva nelle università od istituti equiparati, o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrati, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

3) un professore di istituto medio superiore, che abbia almeno 15 anni d'insegnamento in ruolo, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4) un critico cinematografico o teatrale, designato rispettivamente dalle associazioni di categoria dei giornalisti cinematografici e dei critici teatrali;

5) un genitore, rappresentante delle famiglie, scelto a sorte dall'elenco dei cittadini, aventi i requisiti per giudici popolari, del comune di Roma.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo della carriera direttiva esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Vengono designati inoltre 10 membri supplenti (due per ogni categoria), i quali subentrano al corrispondente membro effettivo, ove questo sia impedito, consentendo alla stessa commissione di operare con continuità e con il numero completo di cinque membri.

I membri effettivi e supplenti delle commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio e durano in carica tre anni.

I membri effettivi e supplenti hanno diritto ad un'indennità pari a lire 15.000 per ogni opera ad essi sottoposta a revisione. Tale indennità è corrisposta dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale si rivale sul richiedente il nulla osta.

ART. 11.

(*Criteri di valutazione*)

Il nulla osta in relazione alle opere cinematografiche e teatrali, destinate ai minori degli anni 18, non può essere concesso per le rappresentazioni contrarie al buon costume, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, o che contrastino gravemente con i valori spirituali, culturali, morali, artistici e civili cui s'ispira la Costituzione stessa.

Devono ritenersi contrarie al buon costume le rappresentazioni cinematografiche e teatrali che per il loro oggetto, la loro finalità, il loro contenuto, la loro forma, direttamente o indirettamente offendono la dignità della persona umana, il senso comune di riservatezza, di pudore e di decoro.

La Commissione deve accettare altresì che nell'opera sottoposta al suo giudizio non vi siano elementi che possano incidere

negativamente sullo sviluppo psichico e morale dei minori, sulla loro maturazione spirituale e sul loro comportamento.

La Commissione decide in unico grado, specificandone i motivi con la presenza di cinque membri effettivi o supplenti, a maggioranza assoluta.

La decisione è adottata dagli stessi membri della Commissione che hanno partecipato all'esame dell'opera, senza interruzione e a porte chiuse.

La Commissione può tuttavia sospendere l'espressione del parere, invitando il richiedente a sopprimere o modificare sequenze o battute.

Non è consentito ripresentare all'esame della Commissione la stessa opera, cui sia stato negato il nulla osta. Il richiedente del nulla osta del film o dell'opera teatrale può domandare di essere udito in Commissione.

ART. 12.

(*Pubblicità degli spettacoli adatti ai minori*)

Per gli spettacoli per i minori deve risultare, nei titoli di testa della presentazione dell'opera ed in ogni forma di pubblicità, ivi compresa quella fatta sulla stampa la formula « adatto ai minori degli anni 18 ».

È fatto inoltre obbligo al titolare del locale di dare avviso della ammissione anche dei minori presso il botteghino d'ingresso.

L'idoneità dello spettacolo per i minori deve essere riportata anche sulla rubrica quotidiana degli spettacoli, pubblicata dai giornali.

ART. 13.

(*Diffusione per televisione*)

Non può essere diffusa né reclamizzata per radio e per televisione l'opera cinematografica o teatrale che non abbia ottenuto il nulla osta di visione anche per i minori degli anni 18.

ART. 14.

(*Ricorso al Tribunale amministrativo regionale*)

Il provvedimento del Ministro del turismo e dello spettacolo che neghi il nulla osta per la visione ai minori degli anni 18, deve essere comunicato all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo regionale di Roma anche per motivi di merito.

ART. 15.

(*Conformità dell'opera al nulla osta*)

Per le opere destinate ai minori degli anni 18, colui che è responsabile della distribuzione dei film o che cura la rappresentazione dell'opera teatrale ha l'obbligo di assicurarsi che ogni esemplare, in tutte le sue parti, comunque ceduto per la proiezione o rappresentazione, sia conforme a quello per il quale il nulla osta fu concesso.

ART. 16.

(*Provvidenze a favore della cinematografia*)

Le provvidenze per la cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, possono essere attribuite esclusivamente a favore di film, che dall'apposita commissione siano stati riconosciuti visibili anche per i minori degli anni 18.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 17.

(*Sanzioni penali e amministrative*)

Per i reati commessi a mezzo di opere cinematografiche e teatrali non è consentito concedere i benefici di legge della sospensione delle pene e della non menzione della condanna sui certificati penali.

È obbligatoria la pubblicazione della sentenza di condanna a spese del condannato su tre giornali a diffusione nazionale.

Chiunque non osserva le disposizioni contenute nel Titolo II della presente legge è punito con l'ammenda da 5 a 15 milioni di lire.

Il titolare del locale che permette ai minori di 18 anni l'ingresso, quando non esista il prescritto nulla osta di visione ai minori, è punito con la chiusura del locale da uno a 10 giorni.

ART. 18.

(*Norme generali e transitorie*)

In relazione alle opere destinate ai minori degli anni 18, fino alla costituzione delle nuove Commissioni, il parere per il rilascio del nulla osta è concesso da quelle esistenti, per un periodo non superiore a mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.